

**Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.931 DEL 10/08/2017

PERSONALE

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL

DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Dipendente matr. 40931 - concessione di un periodo di aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per motivi personali, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del CCNL 20/09/2001 integrativo CCNL 07 aprile 1999

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASSL di Olbia	
Dal 10/08/2017	Al 25/08/2017
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEI PERSONALE

RICHIAMATA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17, "Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Sassari n. 137 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Pier Paolo Pani in qualità di Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Olbia;

VISTO la deliberazione del Direttore Generale dell'ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 recante oggetto "Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute";

VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale dell'ATS Sardegna n. 22 del 06/02/2017 avente per oggetto "Integrazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017 Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute - Individuazione di ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti";

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in materia di trattamento dei dati personali;

Premesso che il dipendente Matr. 40931 è in servizio presso questa Amministrazione con contratto di lavoro indeterminato;

Vista la nota con la quale il medesimo dipendente richiede un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza d'anzianità di servizio, per esigenze personali, decorrente dal 10/08/2017 e sino al 08/09/2017(compreso);

Acquisito all'uopo il benessere del Responsabile del Servizio presso il quale il dipendente risulta essere assegnato;

Richiamato l'art. 12 c. 1 del CCNL 20/09/2001 Integrativo del CCNL 07/04/1999 Comparto Sanità secondo cui "al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio";

Preso atto di quanto disposto dal comma 7 del richiamato art. 12 il quale prevede che qualora il dipendente, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta formulata dal dipendente Matr. 40931 e concedere un periodo di aspettativa non retribuita, a decorrere dal 10/08/2017 e sino al 08/09/2017(compreso), ai sensi del richiamato art. 12 c. 1 del CCNL 20/09/2001 Integrativo del CCNL del 07/04/1999;

Visti il D.Lgs. 502/92 e s.m.i
il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i;
il CCNL vigente;

DETERMINA

1. Di concedere al dipendente Matr. 40931 un periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 12, comma 1, del CCNL 20/09/2001 Integrativo del CCNL del 07/04/1999;
2. di dare atto che la suddetta aspettativa decorrerà dal giorno dal 10/08/2017 e scadrà il giorno 08/09/2017(compreso);
3. di dare atto che il periodo di assenza di che trattasi, ai sensi della normativa succitata, non è retribuibile e non è computabile nell'anzianità di servizio;
4. di dare atto che il rapporto di lavoro è da intendersi risolto nel caso in cui il dipendente interessato non si presenti per riprendere servizio entro il termine di scadenza sopra indicato;
5. di trasmettere il presente provvedimento al dipendente interessato.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**
Dott.ssa M. Maddalena Tondini
(firma digitale apposta)